

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE

TITOLO I - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il regolamento di Polizia Locale del Comune di Valguarnera, adottato ai sensi dell'art.4 della Legge 7 marzo 1986 n.65 nonché della L.R. 17/90 e D.A. 4 settembre 1993 disciplina l'ordinamento, i compiti, il funzionamento della Polizia Locale di Valguarnera, nel rispetto delle disposizioni normative che definiscono l'organizzazione e le attività della pubblica amministrazione.

Il regolamento della Polizia Locale si articola in un complesso di norme finalizzate alla disciplina delle attività di settore, secondo finalità conformi agli indirizzi dettati dall'Amministrazione Comunale.

Art.2 - COMPITI E ATTRIBUZIONI

Nell'ambito del territorio comunale e nei limiti delle competenze dell'autorità comunale, la Polizia Locale si pone al servizio della comunità, esercitando una costante e capillare azione di tutela dei cittadini. In particolare, oltre alle funzioni istituzionali previste dalle Leggi dello Stato, della Regione, dai regolamenti comunali, la Polizia Locale:

- vigila allo scopo di assicurare il rispetto delle Leggi Statali, Regionali, dei regolamenti e di ogni altra disposizione normativa emanata dallo Stato, dalla Regione, dall'Amministrazione Comunale di Valguarnera;
- vigila a salvaguardia dell'integrità del patrimonio pubblico;
- presta soccorso d'intesa con le autorità competenti, nelle pubbliche calamità e nei disastri, nonché in caso di privati infortuni;
- assolve ai compiti di informazione, di raccolta notizie, di accertamento, di rilevazione;

collabora, limitatamente ai settori di attività di specifica attribuzione, con le Forze di Polizia dello Stato e della Protezione Civile;

- svolge servizi d'ordine, di vigilanza, di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'Amministrazione Comunale.

Sono inoltre attribuite alla Polizia Locale le seguenti funzioni:

l'espletamento di compiti di Polizia Giudiziaria, conformemente al disposto di cui all'art.57 del D.P.R. 22 settembre 1988 n° 447 "Codice di Procedura Penale";

-l'espletamento di funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, conformemente al disposto di cui all'art. 5 della Legge 7 marzo 1986 n°65 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale";

-l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, conformemente a quanto sancito dall'art. 12 del D.L.vo 30 aprile 1992 n°285 "Nuovo Codice della Strada";

-le funzioni di Polizia Amministrativa di cui al DPR del 24.07.77 n°616 e al DPR del 19.06.1979 n°348, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalle norme regolamentari.

ART.3-STATO GIURIDICO E QUALIFICHE

Lo stato giuridico del personale appartenente alla Polizia Locale, è stabilito dalle norme generali sul pubblico impiego e dalle norme contrattuali di comparto.

Nell'ambito del territorio comunale il personale riveste:

- ai sensi del presente regolamento, il profilo professionale di agente di Polizia Locale, di istruttore di Polizia Locale, di specialista di vigilanza, di istruttore direttivo di Polizia Locale, di Comandante responsabile del settore Polizia Locale;
- ai sensi dell'art.5 della L. 7 marzo 1986 n.65 e delle modificazioni introdotte dalle norme di comparto, la qualifica di agente di polizia giudiziaria riferita agli agenti di Polizia Locale, di ufficiale di polizia giudiziaria riferita al Comandante responsabile del settore Polizia Locale, agli istruttori direttivi e agli specialisti di vigilanza;
- ai sensi dell'art.357 del Codice Penale, la qualifica di Pubblico ufficiale. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 5 della Legge 7 marzo 1986 n.65, la qualifica di agente di pubblica sicurezza previo conferimento Prefettizio.

Il personale di Polizia Locale svolge funzioni di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo 30 aprile 1992 n.285.

Il personale amministrativo non appartenente all'area della vigilanza, se assegnato al settore Polizia Locale è alle dirette dipendenze del Comandante e adibito all'espletamento di mansioni che non richiedono il possesso delle qualifiche di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, differenti dai compiti di stretta pertinenza degli appartenenti al comparto vigilanza.

ART.4 DIPENDENZA DELLA POLIZIA LOCALE

La Polizia Locale opera alle dipendenze dirette del Sindaco e dell'Assessore da Lui delegato.

Il Sindaco e/o l'Assessore Delegato al settore Polizia Locale esercitano le seguenti attribuzioni:

- sovrintendono all'attività complessiva del settore;
- impartiscono le direttive;
- vigilano sullo svolgimento del servizio;
- adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Inoltre, il Responsabile del settore, risponde al Sindaco o all'Assessore delegato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al settore, alla pianificazione e alla gestione delle obiettivi di settore, nonché ai risultati dell'attività di competenza

Nell'ambito delle funzioni di specifica attribuzione, il Responsabile del settore rende conto al Segretario Generale della legalità e trasparenza dell'azione esercitata.

TITOLO II - CAPO I ORDINAMENTO

ART.5 ORGANICO

La dotazione organica del settore Polizia Locale é determinata dall'Amministrazione Comunale in sede di pianificazione del fabbisogno di personale, in conformità con la vigente normativa e il ccnl di competenza.

ART.6 QUALIFICHE FUNZIONALI

Il personale appartenente al settore Polizia Locale è inquadrato nelle seguenti categorie e profili professionali:

- **COMANDANTE (Responsabile del settore)- D1**
- **VICE COMANDANTE - C**
- **ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE - C**
- **AGENTE DI POLIZIA LOCALE - C**
- **AUSILIARIO DEL TRAFFICO - B**

ART.7 COMANDANTE - RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell'artt.2-8 della Legge 7 marzo 1986 n.65, il Comandante del settore Polizia Locale è responsabile verso il Sindaco e/o l'Assessore da lui delegato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti alla Polizia Locale.

Il regolamento di organizzazione del Comune di Valguarnera disciplina in conformità alle leggi vigenti e allo statuto, l'esercizio delle funzioni dirigenziali secondo obiettivi di efficienza, efficacia e qualità dell'azione amministrativa, principi a cui il Responsabile del settore Polizia Locale deve uniformare la propria attività.

In particolare il Comandante illustra quotidianamente al Sindaco o all'Assessore delegato, il piano delle attività, l'organizzazione del servizio, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, le modalità di impiego del personale, le esigenze operative, e adotta tempestivamente i correttivi disposti dal Sindaco o dall'Assessore delegato, a cui compete la sovrintendenza complessiva delle attività del settore.

A tal fine:

- dirige il settore, emana le direttive generali, adotta l'ordine di servizio del giorno, l'ordine di servizio permanente, vigila affinché l'espletamento dei servizi sia conforme alle direttive, agli indirizzi, alle finalità perseguite dall'Amministrazione;
- collabora con le altre forze di Polizia e di Protezione Civile, conformemente alle intese stabilite dall'Amministrazione;
- elabora studi, relazioni, pareri, proposte di provvedimenti inerenti materie di competenza e li sottopone costantemente al Sindaco o all'Assessore delegato;

- cura il mantenimento dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, con gli organi di Polizia dello Stato, con le diverse autorità;
- attraverso riunioni periodiche sia informative che operative, con il personale del settore, assicura l’attuazione degli obiettivi pianificati dall’amministrazione.

ART.8 ISTRUTTORI DIRETTIVI/SPECIALISTI DI VIGILANZA

Hanno la responsabilità dell’ufficio loro assegnato.

Tra loro il Comandante propone al Sindaco la scelta del Vice Comandante in relazione al livello di responsabilità gestionale dimostrata, alla capacità nella soluzione dei problemi, all’attività prestata in relazione all’esperienza professionale, alla capacità propositiva e all’adattamento all’introduzione di novità metodologiche e tecniche nonché al carisma esercitato sul personale. Ai fini della nomina, lo stesso deve essere in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado nonché deve essere immune da pregiudizi e pendenze penali e non deve avere in corso alcun procedimento penale e/o disciplinare.

L’attribuzione della responsabilità di un servizio, è ammessa nel rispetto delle norme contenute nel regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi e della vigente normativa. Rendono conto dei risultati dell’attività svolta, al funzionario responsabile del servizio a cui appartengono.

Gestiscono le procedure operative interne all’ufficio, in particolare:

aggiornano e istruiscono il personale in ordine alle modalità di espletamento delle attività operative;

- coordinano le attività di pertinenza dell’ufficio;
- elaborano il resoconto dei risultati delle attività attribuite alla competenza dell’ufficio.

Gli specialisti di vigilanza possono essere chiamati a compiere tutti gli atti previsti dalle funzioni ricoperte, incluse quelle di base dell’area di vigilanza, compresa la conduzione dei mezzi in dotazione alla Polizia Locale.

ART.9 ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE/ AGENTI POLIZIA LOCALE

Svolgono le funzioni loro assegnate, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute.

Si attengono scrupolosamente alle esigenze operative e comportamentali stabilite nel presente regolamento e/o impartite dai superiori.

Il loro comportamento in servizio è improntato all'orientamento all'utenza e alla salvaguardia della privacy e della dignità della persona.

ART. 9 BISAUSILIARIO DEL TRAFFICO (art. 17 comma 132 Legge 127/1997)

Dipendenti comunali, diversi dagli agenti della [polizia municipale](#) e da quelli muniti dell'abilitazione di cui all'art. 12, comma 3 del codice della strada, hanno funzioni di accertamento delle violazioni relative alla sosta in tutte le strade del territorio comunale:

- in cui queste manovre sono vietate da apposita segnaletica ovvero dalle norme del [codice della strada](#);
- in cui esistono parcheggi o aree di sosta a pagamento.

ART. 10 STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale della Polizia Locale, sono disciplinati dalle norme legislative in materia di pubblico impiego e di Polizia Locale, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti aziendali del comparto dei dipendenti degli Enti Locali.

CAPO II NORME SPECIALI PER L'ACCESSO

ART. 11 REQUISITI PER L'ACCESSO E PER LA PROGRESSIONE VERTICALE

Il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Valguarnera, disciplina l'accesso ai posti vacanti e la progressione in carriera, nel rispetto delle norme di legge sul rapporto di pubblico impiego, dei contratti collettivi nazionali di lavoro, in ottemperanza ai criteri generali di organizzazione definiti nello Statuto.

I requisiti generali per l'assunzione alle dipendenze del Comune di Valguarnera, sono sanciti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Valguarnera.

Il regolamento generale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici del Comune di Valguarnera, disciplina le procedure selettive per la progressione verticale del personale della Polizia Locale.

ART. 12 CAUSE DI NON IDONEITA'

Costituiscono cause di non idoneità per la copertura di posti nella Polizia Locale, le imperfezioni e le infermità riconosciute dalla Legge come ostative all'accesso ai posti messi a concorso nella pubblica amministrazione e nella Polizia Locale. Sono altresì cause di inidoneità l' avere a carico pregiudizi e pendenze penali nonché procedimenti penali e/o disciplinari in corso.

ART. 13 MODALITA' DI ESPLETAMENTO CONCORSI

L'assunzione del personale nella Polizia Locale si effettua:

Per la copertura dei profili di accesso alla categoria, prevalentemente attraverso il ricorso al corso-concorso pubblico;

Per la copertura dei posti vacanti nelle categorie superiori, stante la peculiarità delle funzioni e l'elevato valore attribuibile alla professionalità acquisita all'interno dell'area della vigilanza urbana, prioritariamente attraverso l'attivazione, nelle procedure selettive, della riserva di posti a favore del personale appartenente alle categorie inferiori, in possesso dei requisiti e nei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente. Le procedure selettive verranno definite nel rispetto della normativa vigente.

ART. 14 INIDONEITA' AL SERVIZIO

Il personale riconosciuto fisicamente non idoneo su accertamento sanitario effettuato dal medico competente è destinato, attraverso il ricorso all'istituto della mobilità settoriale o intersettoriale, a mansioni differenti da quelle di specifica attribuzione del personale assegnato all'area della vigilanza.

TITOLO III STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

ART. 15 ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE

Il Settore Polizia Locale è organizzato secondo criteri di funzionalità, economicità ed efficienza, in stretta correlazione alla popolazione residente, ai flussi della popolazione, all'estensione del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale, al decentramento del territorio.

ART. 16 STRUTTURA DELLA POLIZIA LOCALE

Il settore Polizia Locale si articola in servizi operativi e uffici:

-servizi sono unità operative dotate di rilevante complessità organizzativa, alla cui direzione può essere preposto un Istruttore direttivo o specialista di vigilanza;

Il regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici del Comune di Valguarnera, disciplina le modalità di istituzione, modifica, soppressione dei servizi e degli uffici.

Il Comandante del settore Polizia Locale definisce l'assegnazione del personale ai servizi operativi, in armonia con le direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato, allo scopo di conformare l'attività gestionale agli indirizzi dell'ente e di contribuire efficacemente al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'amministrazione.

La gestione delle attività del settore Polizia Locale, è esercitata in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione.

Il Comandante collabora con la Giunta Comunale nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, la supporta nella definizione degli indirizzi generali, assicura la loro traduzione in obiettivi operativi e ne cura la realizzazione.

ART. 17- SERVIZI OPERATIVI

Il settore Polizia Locale si articola in unità operative e uffici. L'organigramma di settore è strettamente correlato ai contenuti degli indirizzi adottati dall'amministrazione.

Nella definizione della microstruttura, assumono un peso prevalente le unità operative e gli uffici funzionali alle attività di controllo del territorio – viabilità e vigilanza stradale - annona.

ART.18 DIPENDENZA GERARCHICA

Il personale appartenente alla Polizia Locale, esercita le attività d'istituto conformandosi alle direttive impartite dai diretti responsabili.

Nel caso in cui le direttive impartite siano viziate da illegittimità, il dipendente dovrà esternare le proprie riserve. Le direttive dovranno comunque essere eseguite se verranno rinnovate per iscritto, fatti salvi i casi di direttive impartite in violazione di norme penali.

ART.19 COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

Gli appartenenti alla Polizia Locale adempiono ai doveri inerenti alle proprie mansioni, con impegno, determinazione, professionalità.

Nell'esercizio delle attività d'istituto, attribuiscono valore assoluto ai rapporti con la collettività, all'orientamento all'utenza, al confronto costruttivo con la comunità locale.

I rapporti con l'ufficio sono improntati alla collaborazione, partecipazione, motivazione e disponibilità.

Gli appartenenti alla Polizia Locale sono altresì tenuti all'osservanza del "Codice di Comportamento dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione" di cui alla normativa vigente.

ART.20 SEGRETO D'UFFICIO E RISERVATEZZA

Il personale ha il dovere di osservare il segreto d'ufficio in relazione ai contenuti delle attività espletate e ad ogni informazione acquisita per ragioni d'ufficio.

La divulgazione di notizie di interesse della collettività viene fatta dal Sindaco, dall'Assessore delegato, dal Comandante previa autorizzazione dell'Amministrazione.

ART.21 CURA DELL'UNIFORME

L'uniforme attribuisce visibilità all'appartenente alla Polizia Locale, favorisce la sua immediata individuazione, ha un ruolo rassicurante per la collettività e funge da deterrente verso i comportamenti illeciti; ciò determina l'esigenza di indossare la divisa costantemente e in perfetto ordine;

Il Comandante durante il servizio indossa costantemente la divisa e verifica che tutto il personale appartenente all'area della vigilanza, assegnato al settore Polizia Locale, la indossi correttamente.

Tutti gli appartenenti all'area della vigilanza urbana hanno il dovere di indossare l'uniforme prescritta in perfetto ordine.

L'uso dell'uniforme è tassativamente limitata alle sole ore del servizio e al tempo necessario per raggiungere il posto di lavoro e il domicilio.

In circostanze eccezionali e non programmabili, il Comandante o il suo sostituto possono disporre che l'espletamento di specifiche attività avvenga in abiti borghesi; in questo caso il Comandante trasmette senza ritardo comunicazione dettagliata al Sindaco e/o all'Assessore delegato.

L'uniforme non può essere modificata nella foggia.

ART.22 CURA DELLA PERSONA

Il personale deve avere cura dell'aspetto esteriore e deve indossare la divisa in modo tale da esaltarne il decoro e la visibilità.

ART.23 PRESENTAZIONE IN SERVIZIO

Il personale ha l'obbligo di presentarsi in servizio senza ritardo, in perfetto ordine nella persona, nell'uniforme e nell'equipaggiamento.

Ha il dovere di informarsi costantemente sulle disposizioni inserite nel foglio di servizio, sul contenuto degli ordini permanenti e delle comunicazioni affisse all'Albo Servizi.

ART.24 ASSENZE DAL SERVIZIO

Il personale che per qualsiasi motivo sia costretto ad assumere servizio in ritardo o che debba assentarsi dal servizio, ha il dovere di comunicare tempestivamente il ritardo o l'assenza all'Ufficio.

ART.25 SALUTO

Il saluto ufficiale è una forma di cortesia a cui è tenuto il personale che indossa l'uniforme. Il personale in uniforme esegue il saluto portando la mano destra all'altezza della visiera. Esso è dovuto:

- Ai cittadini ai quali ci si rivolge;
- Alla bandiera nazionale;
- Al gonfalone della città;
- Alla bandiera della Polizia Locale;
- Al Sig. Sindaco, ai Sigg. Assessori e Consiglieri Comunali;
- Al Segretario Generale del Comune di Valguarnera;
- Ai cortei funebri;

E' dispensato dal saluto:

- Il personale impegnato in attività di direzione del traffico;
- Il personale impegnato nella guida di mezzi di servizio;
- Il personale impegnato in servizi di rappresentanza al gonfalone o alla bandiera;
- Il personale inquadrato in reparto.

ART.26 USO DEI VEICOLI E DELLE ATTREZZATURE

I veicoli in dotazione alla Polizia Locale devono essere usati esclusivamente per esigenze d'ufficio.

Il personale assegnatario deve avere cura del mezzo e segnalare tempestivamente all'ufficio eventuali avarie e danni rilevati. E' altresì compito del conducente registrare quotidianamente su apposito libretto il giorno, l'ora, i chilometri percorsi ed i motivi per cui è stato usato il veicolo.

Per la guida di autovetture e motocicli in dotazione alla Polizia Locale, il personale deve essere in possesso della patente di servizio di cui all'art.139 del D.l.vo 29 aprile 1992 n°285.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART.27 ORDINE DI SERVIZIO DEL GIORNO

Il Comandante del settore Polizia Locale, dispone i servizi e assegna il personale alle diverse attività d'istituto, conformemente alle direttive impartite dall'Amministrazione. Il documento attestante la destinazione delle risorse umane agli uffici e servizi costituenti l'organigramma di settore, è denominato "ordine di servizio".

L'ordine di servizio è redatto giornalmente ed esposto all'Albo del Settore Polizia Locale entro le 12 ore del giorno precedente lo svolgimento delle attività programmate.

Eventuali successive variazioni sono comunicate ai diretti interessati dal responsabile dell'Ufficio presso cui il dipendente presta servizio.

ART.28 ORDINI DI SERVIZIO PERMANENTI

Sono ordini di servizio permanenti, le direttive ed istruzioni adottate dal Comandante per disciplinare l'attività del settore.

Essi conservano validità fino alla revoca e sono annotati cronologicamente in apposito registro.

Devono essere tempestivamente illustrati al personale dai responsabili degli uffici interessati, in modo che ci si possa immediatamente conformare al loro contenuto.

Una copia dell'ordine di servizio è trasmessa al Sindaco e/o all'Assessore delegato, che verificano la sua corrispondenza al contenuto delle direttive impartite dall'Amministrazione.

ART.29 DISPOSIZIONI DI SERVIZIO TEMPORANEE

Le disposizioni di servizio sono emanate dal Comandante del settore Polizia Locale. Esse conservano validità fino alla loro revoca o scadenza dei termini. Per favorire la corretta interpretazione delle esigenze operative, le disposizioni di servizio sono illustrate al personale dai responsabili delle U.O. Per garantire una divulgazione puntuale, sono allegate all'ordine di servizio giornaliero e affisse nell'Albo.

ART. 30 ORDINI VERBALI

I servizi possono essere disposti per iscritto o verbalmente.

Colui che dispone il servizio, illustra al personale le finalità e impartisce le istruzioni valide ad assicurarne un'efficace esecuzione.

ART.31 ESECUZIONE DEGLI ORDINI

Il personale svolge il servizio conformemente alle istruzioni ricevute.

Se un servizio viene assegnato a più dipendenti, il superiore gerarchico assume la responsabilità dell'attività.

Al termine del servizio, il personale redige relazione contenente il resoconto dell'attività svolta.

ART.32 RAPPORTO DI SERVIZIO E RESOCONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA.

Il personale è tenuto a redigere rapporto di servizio contenente l'esposizione di fatti da cui emergono illeciti di natura amministrativa o penale, rilevati nel corso dell'attività; il rapporto di servizio dovrà inoltre essere redatto ogni qualvolta i responsabili del servizio, i responsabili dell'ufficio, o le circostanze lo richiedano.

Il rapporto, sottoscritto dagli agenti, redatto in forma chiara e concisa, contenente gli elementi del fatto e i provvedimenti adottati o da adottare, è presentato al responsabile dell'ufficio al termine del servizio.

I responsabili delle U.O. informano periodicamente, per iscritto, il Comandante, dei risultati di attività.

Il Comandante del settore Polizia Locale, è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli.

ART.33 DISTACCHI E COMANDI

Gli appartenenti al settore Polizia Locale possono essere autorizzati con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, ad espletare servizi presso altre amministrazioni, nelle forme giuridiche del comando o distacco.

ART.34 MISSIONI ESTERNE

Gli appartenenti alla Polizia Locale possono essere chiamati a svolgere missioni esterne, per esigenze di soccorso e di protezione civile.

Le missioni sono autorizzate dal Sindaco sentito il parere del Comandante del settore.

Le operazioni esterne per motivi di polizia, d'iniziativa dei singoli, sono ammesse in caso di flagranza di reato commesso nel territorio Comunale.

Al personale in missione, spetta il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti.

ART.35 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Il personale del settore Polizia Locale partecipa ai corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione professionale, programmati dall'Amministrazione Comunale in relazione a quanto stabilito dall'art. 11 della Legge Regionale nr. 17 del 1 Agosto 1990.

Il personale ha il dovere di partecipare con profitto ai corsi organizzati dall'Amministrazione Comunale, al fine di migliorare le proprie competenze, e contribuire efficacemente al raggiungimento degli obiettivi di settore.

Annualmente il Comandante propone al settore personale il piano dei programmi di aggiornamento di carattere specialistico. Il settore personale valuta la proposta e in sede di negoziazione degli obiettivi di PEG, unitamente al Segretario Generale determina il budget destinato alla formazione specialistica del settore Polizia Locale.

ART. 36 ORARIO DI SERVIZIO

L'orario di servizio settimanale è regolato dalle norme dei contratti collettivi di lavoro. Esso inizia e termina presso la sede di lavoro.

L'orario di servizio si svolge in turni di sei ore consecutive. Tra un turno di lavoro e l'altro dovranno trascorrere almeno 8 ore. Per esigenze di carattere eccezionale l'intervallo può essere ridotto a 6 ore.

Nell'ambito delle disposizioni di cui alla L.266/91 e successive modificazioni, gli appartenenti alla Polizia Locale che svolgono attività di volontariato, hanno diritto,

compatibilmente con le esigenze di servizio, ad usufruire di particolari forme di flessibilità nell'orario di lavoro e di turnazioni.

ART.37 RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale al personale di Polizia Locale viene concesso di norma nelle giornate festive.

Al personale in servizio in giornate festive domenicali, è concesso il recupero settimanale nella giornate del sabato antecedente, oltre alle maggiorazioni contrattuali previste.

Al personale in servizio in giornata festiva, che per esigenze peculiari di servizio non usufruisce del riposo nel giorno previsto, è consentito il recupero entro il bimestre successivo.

ART.38 CONGEDO ORDINARIO

La disciplina del congedo ordinario è contenuta nelle disposizioni di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Personale delle "Regioni – Autonomie Locali" e dai regolamenti comunali.

Ai sensi del CCNL le ferie sono usufruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative nel periodo 1 giugno-30 settembre.

Nel rispetto della disciplina contrattuale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il Capo Area adotterà una programmazione del congedo estivo che faciliti la fruizione delle ferie estive da parte del maggior numero di dipendenti, durante i mesi di luglio e agosto di ciascun anno.

Il dipendente che per motivate esigenze di carattere personale non abbia goduto delle ferie nel corso dell'anno, dovrà fruire delle ferie residue entro il mese di aprile dell'anno successivo.

In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie verranno fruite entro il 1° semestre dell'anno successivo.

ART. 39 SERVIZIO FESTIVO

Allo scopo di garantire le attività d'istituto tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, il personale dell'area di vigilanza è assegnato ai turni di lavoro festivi.

Il Comandante del settore, determina la suddivisione del personale in turni festivi di servizio e l'aliquota del personale da assegnare a ciascun turno, indispensabile per garantire i servizi d'istituto.

Per particolari esigenze, il Capo Area dispone il ricorso a più turni festivi.

ART.40 REPERIBILITA'

Per far fronte ad emergenze e situazioni eccezionali che richiedono la presenza di personale di vigilanza, è istituito il servizio di reperibilità secondo le modalità contenute negli accordi intercorsi tra l'Amministrazione Comunale e le OO.SS..

La reperibilità si attiva al termine del turno ordinario di servizio, secondo un calendario mensile predisposto dal Comandante di Settore.

ART. 41 OBBLIGO DI PERMANENZA IN SERVIZIO

In caso di emergenza e situazioni di servizio eccezionali, su richiesta del Comandante, al personale può essere fatto obbligo di protrarre il servizio oltre il normale orario di lavoro.

Al personale che svolge servizio oltre il normale orario di lavoro, verranno corrisposte le indennità sancite dalle norme contrattuali.

TITOLO V - DOTAZIONI -

CAPO I UNIFORME

ART.42 UNIFORME

L'uniforme è fornita dall'Amministrazione Comunale agli appartenenti all'area della vigilanza, che svolgono servizio attivo.

Nessun oggetto di vestiario verrà fornito nei sei mesi precedenti il collocamento a riposo, mentre nei casi di assenza per qualunque motivo dal servizio superiore ai sei mesi, la fornitura verrà ridotta in misura commisurata al protrarsi dell'assenza. Le caratteristiche del vestiario devono corrispondere a quanto previsto dalla normativa Regionale, o in assenza dall'Amministrazione Comunale.

ART.43 EQUIPAGGIAMENTO

Sono forniti dall'Amministrazione gli accessori di equipaggiamento soggetti ad usura, necessari per l'espletamento dei servizi d'istituto.

L'equipaggiamento in dotazione dovrà essere restituito all'Ufficio nel momento in cui l'agente cessa dal servizio.

ART. 44 EQUIPAGGIAMENTO PER MOTOCICLISTI E SERVIZI AUTOMONTATI

I capi di vestiario ed equipaggiamento che compongono le divise degli agenti motociclisti e di autopattuglia, sono forniti esclusivamente ai dipendenti che svolgono servizio operativo su veicoli.

ART. 45 TESSERA DI RICONOSCIMENTO PLACCA E SEGNI DISTINTIVI

I dipendenti assegnati all'area della vigilanza, sono muniti di una tessera che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona. La tessera dovrà essere esibita a richiesta e prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio è svolto in abiti borghesi.

La placca di servizio, recante lo stemma del Comune e il numero di matricola, dovrà essere indossata sul taschino sinistro dell'uniforme.

Sulle spalline dell'uniforme vanno apposti i segni distintivi di livello, corrispondenti alle funzioni svolte dal personale.

La placca e i segni distintivi di livello rientrano nella dotazione di equipaggiamento.

ART.46 STRUMENTI E MEZZI OPERATIVI

Il settore è dotato di un parco mezzi idoneo allo svolgimento delle attività di Polizia Locale. E' altresì dotato degli strumenti operativi tecnici e tecnologici necessari per una ottimale gestione delle attività d'istituto e per il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Le caratteristiche tecniche e le modalità d'impiego dei veicoli e delle attrezzature, devono essere conformi ai requisiti e alle prescrizioni di cui alle norme vigenti.

CAPO II ARMAMENTO

ART.47 ARMI

Gli appartenenti al settore Polizia Locale sono muniti di un armamento adeguato alle esigenze di difesa.

Il modello dell'arma è scelto tra quelli inseriti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui alla Legge 18 aprile 1975 n.110.

Il numero complessivo delle armi in dotazione al settore Polizia Locale è pari al numero degli appartenenti al settore, maggiorato di una percentuale del 5%.

In linea di principio si opta per un unico modello di arma per tutti gli appartenenti all'area vigilanza del settore Polizia Locale. Il tipo di arma può differenziarsi per il personale femminile; in tal caso si adotteranno due modelli di arma.

ART. 48 GENERALITA'

Per l'acquisto, l'assegnazione, la detenzione, l'uso, l'addestramento al tiro, si osservano le norme di cui al decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n.145, alla Legge 18 aprile 1975 n°110, alla Legge 286 del 28.05.1981 "iscrizione obbligatoria al Tiro a segno Nazionale".

Il personale che svolge servizio armato, è tenuto ad osservare scrupolosamente la normativa che disciplina la custodia, le modalità di detenzione, l'uso dell'arma.

ART.49 SERVIZI ARMATI

I servizi d'istituto del personale appartenente all'area della vigilanza, sono svolti con arma affidata al dipendente in via continuativa, a norma dell'art.6 del Decreto Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n°145.

Il provvedimento di assegnazione dell'arma è adottato dal Sindaco e comunicato al Prefetto.

Gli estremi del provvedimento di assegnazione sono trascritti nella tessera di servizio.

ART.50 CONSEGNETARIO DELLE ARMI

Il consegnatario delle armi in dotazione è il Comandante Responsabile della Polizia Locale.

Il consegnatario cura con la massima diligenza:

- La custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni;
- La tenuta dei registri e della documentazione prescritta dalla normativa vigente;

- La verifica periodica delle armi in dotazione agli appartenenti alla Polizia Locale;
- Il controllo delle operazioni di armeria presso i locali destinati allo scopo.

ART.51 MANUTENZIONE E USO DELL'ARMA

L'uso dell'arma è ammesso nei casi tassativamente previsti dalla Legge Penale e dalle Leggi vigenti in materia.

L'arma deve essere custodita dall'assegnatario secondo modalità conformi alla legge e tenuta in ottimo stato di manutenzione. A tal fine saranno compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità.

ART.52 PORTO DELL'ARMA

Gli appartenenti alla Polizia Locale che indossano l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva.

Durante il servizio prestato in abiti borghesi l'arma è portata in modo non visibile. E' fatto divieto di portare durante il servizio armi diverse da quella in dotazione. E' fatto divieto di portare l'arma in dotazione fuori dall'ambito territoriale del

Comune, se non in possesso di personale porto d'arma o di specifica autorizzazione.

I servizi di rappresentanza sono svolti senza arma.

ART.53 ADDESTRAMENTO AL TIRO

Il personale inquadrato nell'area della vigilanza, viene addestrato all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione.

Il personale deve superare ogni anno un corso regolare di tiro a segno presso il poligono di tiro della Federazione Italiana del Tiro a Segno.

L'Amministrazione provvede all'iscrizione del personale presso la sezione di Tiro a Segno e all'acquisto del munizionamento necessario per le esercitazioni a fuoco.

ART.54 INIDONEITA' AL PORTO DELL'ARMA

Il personale che durante il percorso iniziale di formazione non supera il corso di tiro e maneggio delle armi, verrà ritenuto non idoneo al superamento del periodo di prova.

Al personale che non supera il corso annuale di addestramento al tiro, verrà revocato, su proposta del Comandante di Settore, con determinazione adottata dal Sindaco, il provvedimento di assegnazione dell'arma, con conseguente richiesta di revoca della qualifica di Agente di P.S. e attivazione delle procedure per il mutamento di mansioni.

ART.55 ARMERIA

Presso il settore Polizia Locale, in un locale idoneo ed attrezzato di cassaforte, sono custodite le armi in dotazione alla Polizia Locale e il munizionamento.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE

ART.56 SERVIZI DI RAPPRESENTANZA

I servizi di rappresentanza per cerimonie civili, militari e religiose, sono disposti dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Il servizio viene svolto in divisa di Alta Uniforme.

L'uso della divisa di Alta Uniforme è inoltre previsto nelle cerimonie ufficiali promosse dall'Amministrazione Comunale, e in quelle che si svolgono alla presenza del Gonfalone della Città." Nelle cerimonie civili, il Gonfalone della città viene portato da personale amministrativo. Nelle cerimonie militari il Gonfalone della città viene portato da personale della Polizia Locale.

ART.57 BANDIERA

La Polizia Locale è dotata di una propria bandiera tricolore. La bandiera è il simbolo dello spirito di gruppo, della sua storia, delle sue tradizioni.

La bandiera è custodita nell'ufficio del Comandante.

ART.58 TESTI E RIVISTE SPECIALIZZATE

Allo scopo di aggiornare costantemente il personale sulle novità normative che disciplinano le attività di competenza, il Comandante propone all'amministrazione la sottoscrizione di abbonamenti a riviste specializzate. Inoltre, il Comandante acquista

annualmente testi giuridici e manuali operativi da mettere a disposizione degli appartenenti al settore.

ART. 59 ENCOMI ED ELOGI

Gli appartenenti alla Polizia Locale che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere premiati, tenuto conto del valore dell'atto posto in essere, con deliberazione della Giunta adottata su proposta del Sindaco o dell'Assessore delegato, sentito il Comandante, con i seguenti riconoscimenti:

- proposta di ricompensa al valore civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo;
- encomio del Sindaco;
- elogio scritto del Sindaco.

Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valore civile, sono registrati nello stato di servizio del dipendente.

ART.60 SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari previste per il personale appartenente all'area della vigilanza urbana, sono regolamentate dalle norme vigenti.

TITOLO VI NORME FINALI E DI RINVIO

ART. 61 APPLICABILITA'

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento dell'esecutività.

ART.62 COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO

Copia del presente regolamento viene comunicato al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo, conformemente a quanto sancito dall'art.11 della legge 7 Marzo 1986 n.65.

E' altresì comunicato al Prefetto, secondo il disposto di cui all'art.2 del D.M.I. 4 marzo 1987 n°145.

ART.63 NORME ABROGATE

Il presente regolamento abroga il regolamento del Corpo di Polizia Locale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 16/03/1995.

Ogni altra disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.